

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 1288

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BONAFEDE, AGOSTINELLI, BUSINAROLO, COLLETTI,  
FERRARESI, MICILLO, SARTI, TURCO**

Modifiche all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di presupposti per la domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio

*Presentata il 2 luglio 2013*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Sono passati quarantatré anni dall'entrata in vigore della legge 1° dicembre 1970, n. 898, che introdusse il divorzio in Italia, e ventisei anni dalla modifica, introdotta con la legge 6 marzo 1987, n. 74, che abbreviò da cinque a tre anni il tempo intercorrente dalla separazione dei coniugi alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Da allora si è compreso che il decorso del termine triennale, piuttosto che rinsaldare la comunione di vita dei coniugi, ormai discioltasi, rischia invece di prolungare e di aggravare ulteriormente i già tesi rapporti personali tra marito e moglie, oltre a rappresentare un evidente trauma per i loro eventuali figli.

In Europa altri Paesi hanno già recentemente affrontato il problema con l'obiettivo di facilitare le procedure burocratiche, incentivare le separazioni consensuali e ridurre i litigi in tribunale, garantendo anche, in tal modo, il benessere dei figli. Il contenimento dei tempi per l'ottenimento dello scioglimento del matrimonio risulta ancora più necessario laddove nel nostro Paese, come in pochi altri Stati — Irlanda del nord, Polonia e Malta — il divorzio è preceduto da una fase obbligatoria di separazione. Si tenga infatti presente che in Finlandia, in Svezia e in Austria questo passaggio non è contemplato, mentre, in Francia, Germania e Spagna la separazione esiste ma non co-

stituisce condizione essenziale per chiedere il divorzio, per cui è sufficiente la separazione di fatto per un determinato periodo di tempo. Pertanto, in Svezia la richiesta di scioglimento del matrimonio è automaticamente e immediatamente accettata se a presentarla sono entrambi i coniugi, mentre se uno dei due si oppone sono necessari al massimo sei mesi. In Francia, Olanda, Inghilterra e Germania il tempo per ottenere il divorzio va da pochi mesi a un massimo di due anni. Infine in Spagna, con l'introduzione nel 2005 del « divorzio espresso », esiste la possibilità di divorziare unilateralmente e in modo immediato.

Pur tenendo presenti le particolari peculiarità del tessuto sociale e culturale nazionale e ritenendo necessaria una contenuta fase di separazione propedeutica al divorzio, è ormai di tutta evidenza che in questa legislatura il Parlamento dovrà necessariamente riuscire a tradurre in legge, sul tema, le istanze largamente avanzate dalla cittadinanza. Com'è peraltro chiaramente testimoniato dall'aumento del flusso di coniugi che intendono dividere il proprio cammino di vita scegliendo di recarsi all'estero, in Spagna, Bulgaria o Romania per ottenere, in base alla facoltà garantita dal regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, in un massimo di sei mesi, un più rapido e meno traumatico scioglimento del matrimonio.

Da molti anni la questione del cosiddetto « divorzio breve » interessa il Parlamento senza mai trovare, seppur in presenza di avanzati punti di sintesi tra i diversi progetti di legge nel tempo discussi, una maggioranza parlamentare che se ne faccia responsabilmente carico. In un periodo di grave crisi economica e di sofferenza sociale, come quello che il Paese sta attraversando, è un preciso dovere del Parlamento operare per facilitare ulteriormente le procedure di divorzio abbreviando i tempi della separazione che nei termini attuali rischiano soltanto di causare ulteriori problemi alla coppia, creando un grave intralcio per la formalizzazione delle scelte di vita che nel frattempo sono maturate e concorrendo, inoltre, a ridurre i già ristretti spazi di mobilità all'interno della nostra società.

Ciò premesso, la presente proposta di legge si prefigge lo scopo di comprimere sensibilmente i tempi necessari all'ottenimento dello scioglimento del matrimonio riducendo da tre anni a sei mesi i termini della separazione per la proposizione della domanda di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, che sono estesi a un anno in caso di presenza di figli minori. Viene altresì stabilito che la decorrenza dei predetti termini sia individuata a decorrere dal momento del deposito della domanda di separazione personale anziché dalla comparizione dei coniugi innanzi al presidente del tribunale.

## PROPOSTA DI LEGGE

—

## ART. 1.

1. Al secondo capoverso della lettera *b*) del numero 2) del comma 1 dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

*a*) al primo periodo:

1) le parole: « tre anni » sono sostituite dalle seguenti: « sei mesi »;

2) le parole: « dalla avvenuta comparizione dei coniugi innanzi al presidente del Tribunale nella procedura di separazione personale » sono sostituite dalle seguenti: « dal momento del deposito della domanda di separazione personale, salva diversa statuizione del presidente del tribunale in sede di udienza presidenziale »;

*b*) dopo il primo periodo è inserito il seguente: « In caso di presenza di figli minori, il termine di cui al periodo precedente è di un anno ».

€ 1,00



\*17PDL0009150\*